



**REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI
CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E FORESTALI
ED AL PATRIMONIO ZOOTECNICO
NEL TERRITORIO DEL PARCO**

INDICE

Art. 1 Oggetto.....	pag. 1
Art. 2 Ambito soggettivo di applicazione	pag. 1
Art. 3 Riconoscimento dell'indennizzo	pag. 1

TITOLO I “Ambito oggettivo di applicazione”

Sezione I “Danni a produzioni agricole e forestali”

Art. 4 Danni ammessi ad indennizzo	pag. 1
Art. 5 Misura dell'indennizzo	pag. 2
Art. 6 Denuncia	pag. 2
Art. 7 Accertamento del danno	pag. 3
Art. 8 Valutazione del danno	pag. 4

Sezione II “Danni al patrimonio zootecnico”

Art. 9 Danni ammessi ad indennizzo	pag. 4
Art. 10 Misura dell'indennizzo	pag. 4
Art. 11 Denuncia	pag. 5
Art. 12 Accertamento del danno	pag. 6
Art. 13 Accertamento del danno	pag. 6

Sezione III “Danni per le opere approntate sui terreni”

Art. 14 Danni ammessi ad indennizzo	pag. 7
---	--------

TITOLO II “Procedimento per la liquidazione dell'indennizzo”

Art. 15 Liquidazione dell'indennizzo	pag. 8
Art. 16 Rigetto della domanda d'indennizzo	pag. 8
Art. 17 Misure di prevenzione	pag. 8
Art. 18 Norme transitorie e finali	pag. 9
Art. 19 Pubblicità	pag. 9

Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia

**REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI
CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E FORESTALI ED AL PATRIMONIO ZOOTECNICO
NEL TERRITORIO DEL PARCO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02/08 del 28 gennaio 2008

Art. 1 “Oggetto”

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la denuncia del danno causato dalla fauna selvatica, per la domanda di accertamento dello stesso e per la valutazione della sua entità nonché per la concessione e per la liquidazione del relativo indennizzo, ai sensi dell'art. 15 della legge 6.12.1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 “Ambito soggettivo di applicazione”

1. Sono ammesse a indennizzo le domande dei soggetti proprietari nonché di coloro che siano legittimi possessori, detentori o conduttori, in forza d'idoneo titolo giuridico, dei terreni adibiti a coltivazione, compresi nei confini del Parco.

2. I soggetti che, in forza di legittimo titolo, conducono stabilmente allevamenti entro i suddetti confini o che siano regolari fruitori di zone di pascolo all'interno degli stessi, possono chiedere l'indennizzo per danni ai capi di bestiame causati dalla fauna selvatica.

Art. 3 “Riconoscimento dell'indennizzo”

1. L'indennizzo può essere riconosciuto e liquidato per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, agli allevamenti zootecnici, a condizione che al momento del danno siano in corso le ordinarie pratiche di coltivazione e di allevamento.

2. Il presente regolamento si applica per i danni arrecati alle colture, per i danni agli allevamenti e per i danni alle opere approntate sui terreni, provocati da fauna selvatica così come definita dall'art. 2 della legge 11/02/1992 n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO I “Ambito oggettivo di applicazione”

Sezione I “Danni a produzioni agricole e forestali”

Art. 4 “Danni ammessi ad indennizzo”

1. Il riconoscimento dell'indennizzo per i danni provocati alle produzioni agricole e forestali è limitato a quelli irreversibili, provocati a:

- a) colture erbacee cerealicole ed orticole;
- b) medicinali ed altre colture foraggere, escluso il pascolo;
- c) piantagioni arboree e arbustive da frutto, a condizione che le stesse non siano in stato di abbandono.
- d) colture forestali comprese in aree boschive;

2. Non sono ammessi ad indennizzo i danni alle produzioni di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state adottate misure di protezione, anche concordate d'intesa con l'Ente Parco, per la cui realizzazione è possibile usufruire del contributo di quest'ultimo.
3. Non sono ammessi ad indennizzo i danni alle produzioni agricole condotte su terreni oggetto di trasformazione agraria non autorizzata anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003.

Art. 5 “Misura dell’indennizzo”

1. I danni causati alle colture sono indennizzabili qualora la relativa stima superi il valore di EURO 50,00 per ettaro.
2. Per i danni la cui stima sia superiore al valore di cui al precedente comma, l'indennizzo sarà ridotto di una somma pari al 5% del valore stimato, assumendo tale misura percentuale quale limite entro il quale il danno è considerato fisiologico e pertanto compreso nel normale rischio dell'attività economica di coltivazione.
3. L'indennizzo previsto dal precedente comma è suscettibile di riduzione nella misura del 20% del valore del danno nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di prevenzione a protezione delle colture. Il provvedimento di concessione dell'indennizzo contiene, altresì, la prescrizione circa il tipo di sistema di difesa delle colture da mettere in pratica da parte dell'avente titolo.
4. Nell'ipotesi che, successivamente alla concessione del primo indennizzo si dovesse verificare un nuovo episodio dannoso nello stesso luogo e per la stessa coltura senza che sia stata rispettata la prescrizione contenuta nel suddetto provvedimento concessorio, l'indennizzo sarà ridotto di un ulteriore 20%. Analogamente si procederà in caso di ulteriori eventi dannosi fino alla riduzione di una somma pari al valore del danno riconosciuto, non liquidabile per effetto dell'inosservanza di quanto prescritto.

Art. 6 “Denuncia”

1. Entro sette giorni dalla scoperta del danno il soggetto avente titolo ai sensi del presente regolamento inoltra, in carta libera, la relativa denuncia e la contestuale richiesta di liquidazione d'indennizzo a mezzo fax o raccomandata a.r. all'Ente Parco compilando l'apposito modello adottato con provvedimento del Direttore, disponibile presso la sede degli uffici del Parco e sul sito internet ufficiale dell'Ente, nonché presso i Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato-Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5., il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 1. comporta l'inammissibilità della denuncia e della richiesta di liquidazione dell'indennizzo.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) le generalità dell'avente titolo e la forma di possesso del terreno ove si è verificato il danno;
 - b) l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva;
 - c) nel caso di colture:
 - fornire notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante colpite, superficie danneggiata, superficie totale, causa del danno e quantificazione presunta;
 - data o periodo in cui avverrà il ripristino o il raccolto;
 - le forme di protezione e di prevenzione già adottate;
 - le particelle catastali interessate totalmente o parzialmente;
 - la stima analitica del danno.
4. La documentazione dovrà contenere:
 - planimetria catastale;
 - corografia in scala 1:25000;
 - servizio fotografico datato relativo ai danni denunciati.

5. Qualora il termine di presentazione della denuncia, di cui al precedente comma 1. non consenta all'avente titolo di fornire dati catastali certificati, questi possono essere trasmessi all'Ente Parco, a pena d'inammissibilità, entro i dieci giorni successivi a quello d'inoltro della denuncia di danno e della contestuale richiesta di liquidazione.
6. Nella denuncia il richiedente deve dichiarare di non aver inoltrato analoga domanda d'indennizzo ad altri Enti e che non beneficerà, per lo stesso titolo, di altre provvidenze risarcitorie ovvero di indennizzo.
7. Le denunce non conformi alle prescrizioni di questo articolo sono inammissibili.

Art. 7 “Accertamento del danno”

1. Il Direttore dell'Ente Parco, a seguito della denuncia, dispone tempestivamente l'avvio delle operazioni di accertamento del danno avvalendosi del competente ufficio dell'Ente coadiuvato dal Corpo Forestale dello Stato-C.T.A. del Parco.
2. In caso di accertamenti cui non può farsi fronte con personale in servizio, l'Ente Parco conferisce apposito incarico a tecnici abilitati ovvero si avvale della collaborazione dei servizi tecnici di altre pubbliche amministrazioni il cui territorio sia ricompreso nei confini del Parco, previa stipula di specifica convenzione.
3. In caso di concomitanza di denunce, l'Ente dispone le operazioni di accertamento prioritariamente per le colture pronte per la raccolta.
4. L'accertamento del danno è constatato in apposito verbale che il personale incaricato compila a seguito di sopralluogo da effettuarsi entro sette giorni dalla data di acquisizione della denuncia se completa dei dati prescritti, ovvero entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 6, comma 5.
5. Il verbale di sopralluogo per l'accertamento dei danni alla colture agro-forestali deve indicare:
 - a) il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle interessate;
 - b) la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali, eventuali altri danni subiti per cause diverse da quelle faunistiche);
 - c) la descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo della coltura, possibilità di ripristino della coltura);
 - d) le eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni o se prescritte dall'amministrazione;
 - e) il conteggio analitico e la quantificazione del danno desunta a seguito di uno o più sopralluoghi;
 - f) eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.
6. Il denunciante, preavvisato con ogni mezzo idoneo, deve assicurare la sua presenza durante le operazioni di accertamento, anche a mezzo di persona delegata, al fine di renderle più spedite e agevoli, facilitando l'individuazione ed il raggiungimento del luogo in cui si è verificato il danno.
7. Il denunciante partecipa, in formale contraddittorio, alle operazioni di accertamento anche assistito da un perito di sua fiducia e firma il relativo verbale facendo risultare le sue eventuali eccezioni. In caso di contestazione di quanto verbalizzato, il denunciante fa pervenire all'Ente Parco, entro 20 giorni dalla data del sopralluogo, apposita perizia tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato.
8. Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che sia pervenuta alcuna perizia di parte, l'Ente Parco provvederà in merito alla denuncia ed alla richiesta di indennizzo sulla base dell'esito delle operazioni di accertamento eseguite.

Art. 8 “Valutazione del danno”

1. Gli accertatori incaricati, a seguito del sopralluogo e della redazione del verbale, procedono alla stima del danno effettivamente subito dal denunciante. Il verbale e la relazione di stima sono tempestivamente inviati al Direttore dell'Ente Parco.
2. Per la stima del danno economico si fa riferimento ai valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente o, qualora non previsto dai mercuriali, procedendo, per la coltura danneggiata, all'analisi della produzione media zonale e dei relativi prezzi medi ricavabili dell'ultimo triennio.
3. Nella stima può essere indicata l'eventuale misura di prevenzione che si propone di prescrivere nel conseguente provvedimento di concessione

Sezione II “Danni al patrimonio zootecnico”

Art. 9 “Danni ammessi ad indennizzo”

1. I danni al patrimonio zootecnico oggetto di indennizzo sono quelli relativi a capi di bestiame in allevamento periti a causa dell'attacco predatorio di fauna selvatica. Sono esclusi dall'indennizzo i danni arrecati ad animali da cortile.
2. Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati con certificato del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
3. Non sono ammessi ad indennizzo i danni arrecati al patrimonio zootecnico a seguito di predazione da parte di fauna selvatica nei seguenti casi:
 - a) assenza della carcassa dell'animale morto;
 - b) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere alla regolare certificazione del veterinario ed alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
 - c) danni ai capi di bestiame risalenti a più di 48 ore dall'accadimento;
 - d) accertamento della presenza nella carcassa dell'animale di sostanze tossiche o comunque nocive;
 - e) danni a capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, si trovassero al pascolo fuori dalle zone di pascolo autorizzate, si trovassero incustoditi, privi dei tradizionali sistemi di difesa, fuori dai ricoveri nelle ore notturne ovvero non risultassero in regola con la normativa sanitaria vigente;
 - f) danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultassero registrati e denunciati presso gli uffici ASL e non risultassero dotati delle marca auricolare relativa al libro genealogico.

Art. 10 “Misura dell'indennizzo”

1. I danni causati a capi di bestiame d'allevamento sono indennizzabili qualora la relativa stima superi il valore di EURO 50,00.
2. Per i danni la cui stima sia superiore al valore di cui al precedente comma, l'indennizzo sarà riconosciuto e liquidato integralmente.

3. L'indennizzo previsto dal precedente comma è suscettibile di riduzione nella misura del 20% del valore del danno nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di protezione dei capi di bestiame. Il provvedimento di concessione dell'indennizzo contiene, altresì, la prescrizione circa il tipo di sistema di difesa del bestiame da mettere in pratica da parte dell'avente titolo.

4. Qualora successivamente alla concessione del primo indennizzo si dovesse verificare un nuovo episodio dannoso nello stesso luogo e per lo stesso allevamento, senza che sia stata rispettata la prescrizione contenuta nel provvedimento concessorio, l'indennizzo sarà ridotto di un ulteriore 20%. Analogamente si procederà in caso di ulteriori eventi dannosi, fino alla riduzione di una somma pari al valore del danno riconosciuto non liquidabile per effetto dell'inosservanza di quanto prescritto.

Art. 11 “Denuncia”

1. Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, deve chiedere, a mezzo fax, il sopralluogo di un veterinario al Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto ed informare contemporaneamente, sempre a mezzo fax, l'Ente Parco.

2. Al veterinario che procede all'accertamento dei danni diretti e indotti anche con più sopralluoghi, accompagnato dai tecnici incaricati dall'Ente Parco, l'allevatore richiede idonea certificazione attestante:

- a) il danno conseguente all'attacco di animali predatori appartenenti a fauna selvatica;
- b) il tipo di predatore, quando le condizioni ne consentano il riconoscimento;
- c) il numero degli animali uccisi distinti per specie, razze, età, peso vivo stimato e funzione;
- d) il numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge;
- e) l'eventuale iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare;
- f) i danni indotti e la relativa quantificazione;
- g) la località e la data dell'evento.

3. I danni indotti possono essere certificati anche successivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dal primo sopralluogo del veterinario.

4. Entro quindici giorni dalla scoperta del danno, il soggetto avente titolo inoltra, in carta libera, la relativa denuncia e la contestuale richiesta di liquidazione d'indennizzo a mezzo fax o raccomandata a.r. all'Ente Parco, compilando l'apposito modello adottato con provvedimento del Direttore dell'Ente, disponibile presso la sede degli uffici del Parco, nonché presso le Stazioni del Corpo Forestale dello Stato-C.T.A. del Parco del e sul sito internet ufficiale del Parco.

5. Nella denuncia il richiedente dovrà indicare:

- a) le proprie generalità e la forma di possesso di capi allevati;
- b) l'ubicazione dell'allevamento;
- c) i sistemi di difesa adottati per la prevenzione del danno;

d) se ha richiesto contributi per migliorare i sistemi di difesa e per quali interventi (guardiana, difesa, governo e ricovero);

e) se e quali interventi intenda realizzare per lo sviluppo del comparto zootecnico della propria impresa, in caso di utilizzazione a questo scopo della somma concessa per indennizzo dei capi uccisi.

6. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) la certificazione del veterinario relativa all'accertamento avvenuto in uno o più sopralluoghi;

b) eventuale copia dei certificati di iscrizione al libro genealogico dei capi danneggiati.

4. Nella denuncia il richiedente deve dichiarare di non aver inoltrato analoga domanda d'indennizzo ad altri Enti e che non beneficerà, per lo stesso titolo, di altri risarcimenti o indennizzi.

5. Le denunce non conformi alle prescrizioni di questo articolo sono inammissibili.

Art. 12 “Accertamento del danno”

1. Il Direttore dell'Ente Parco, a seguito della denuncia, dispone tempestivamente l'avvio delle operazioni di accertamento del danno avvalendosi del personale in servizio, coadiuvato dal Corpo Forestale dello Stato-C.T.A. del Parco al quale dà contestuale comunicazione.

2. In caso di accertamenti cui non può farsi fronte con personale personale in servizio, l'Ente Parco conferisce apposito incarico a professionisti abilitati ovvero si avvale della collaborazione del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, previa stipula di apposita convenzione.

3. L'accertamento del danno è constatato in apposito verbale che il personale incaricato compila a seguito di sopralluogo da effettuarsi congiuntamente con il veterinario del Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

4. Il denunciante, preavvisato con ogni mezzo idoneo, deve assicurare la sua presenza, anche a mezzo di persona delegata, durante le operazioni di accertamento al fine di renderle più spedite e agevoli facilitando innanzitutto l'individuazione ed il raggiungimento del luogo in cui si è verificato il danno.

5. Il denunciante partecipa, in formale contraddittorio, alle operazioni di accertamento anche assistito da un perito di sua fiducia e firma il relativo verbale facendo risultare le sue eventuali eccezioni. In caso di contestazione di quanto verbalizzato, il denunciante fa pervenire all'Ente Parco, entro 20 giorni dalla data del sopralluogo, apposita perizia asseverata a firma di tecnico abilitato.

6. Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che sia pervenuta alcuna perizia di parte, l'Ente Parco provvede in merito alla denuncia ed alla richiesta di indennizzo sulla base dell'esito delle operazioni di accertamento eseguite.

Art. 13 “Valutazione del danno”

1. Gli organi accertatori, a seguito del sopralluogo e della redazione del verbale di accertamento, procedono alla stima del danno effettivamente subito dall'istante. Il verbale e la relazione di stima predetti sono inviati tempestivamente al Direttore del Parco per il seguito di competenza.

2. Il tecnico predisponde un rapporto tecnico-informativo che evidenzia i seguenti elementi:

- caratteristiche dei capi perduti evidenziando le modalità della predazione in relazione allo stato dei luoghi, della conoscenza di presenze faunistiche suscettibili di provocare l'attacco e di elementi utili a ricostruire lo scenario della predazione stessa;
- caratteristiche dei danni indotti, facendo riferimento ai mercuriali della Camera di Commercio competente per territorio ovvero, qualora non previsto dai mercuriali, procedendo, per quanto danneggiato, all'analisi dei prezzi medi dell'ultimo triennio ricavabili in zona;
- determinazione dei lavori e degli acquisti ammissibili, in caso di utilizzazione a questo scopo della somma concessa per l'indennizzo dei capi uccisi;
- eventuali eventi dannosi segnalati nella medesima località e a carico del medesimo allevamento;
- nel caso il richiedente non abbia adottato sistemi di difesa adeguata e non abbia richiesto di adottarli, illustrazione delle condizioni dell'allevamento (accertate anche mediante sopralluogo) e proposta delle misure di prevenzione concordate con il richiedente e, in caso di disaccordo, da prescrivere nel provvedimento di concessione;
- misura dell'indennizzo secondo il precedente art. 10.

Sezione III “Danni per le opere approntate sui terreni”

Art. 14 – “Danni ammessi ad indennizzo”

1. Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili a carico di:

- a) apprestamenti per la produzione dei vegetali o per l'allevamento o animale;
- b) impianti aziendali di irrigazione;
- c) opere realizzate a sostegno dei filari delle colture arboree;
- d) piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque;
- e) recinzioni fisse e mobili per gli allevamenti;
- f) muri a secco;
- g) attrezzature per l'allevamento zootecnico;
- h) altre attrezzature utilizzate per la gestione dell'azienda agraria;

2. L'indennizzo è corrisposto nella misura del 60% dell'entità del danno, calcolato sulla base del costo di ripristino come da prezzario regionale, opportunamente deprezzato per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione, ecc.) e del valore di recupero dei materiali residui.

3. Per la disciplina delle modalità di presentazione della denuncia, di definizione, di accertamento e di valutazione dell'indennizzo, si rinvia a quanto previsto dal presente regolamento nella Sezione I relativa ai danni alle colture agricole.

TITOLO II
Procedimento per la liquidazione dell'indennizzo

Art. 15 “Liquidazione dell'indennizzo”

1. Il Direttore dell'Ente Parco, entro novanta giorni dalla ricezione del verbale di accertamento e della relazione di stima del valore del danno accertato, definisce l'importo dell'indennizzo e lo liquida compatibilmente con la disponibilità finanziaria dell'apposita voce di bilancio.
2. Gli indennizzi non liquidati nell'esercizio finanziario cui il danno è riferito, per carenza dei fondi nel relativo capitolo di bilancio, diventano prioritari nell'esercizio finanziario successivo e devono essere liquidati entro il primo trimestre utile nei limiti degli stanziamenti previsti.
4. Il provvedimento contiene anche le prescrizioni necessarie ad evitare ovvero a ridurre il rischio del reiterarsi del danno.
5. Negli stessi provvedimenti di concessione deve essere specificato che la mancata adozione degli accorgimenti proposti costituisce, a norma del presente Regolamento, causa di riduzione o di esclusione da eventuali indennizzi per danni subiti successivamente.

Art. 16 “ Rigetto della domanda d'indennizzo”

1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 4, commi 2. e 3. e 9, comma 3., la domanda d'indennizzo è rigettata nei seguenti casi:
 - a) Danno a capi di bestiame stimato per un importo inferiore a € 50,00;
 - b) Danno a colture stimato per un importo inferiore a € 80,00;
 - c) Mancata adozione di misure protettive e di prevenzione;
 - d) Mancata collaborazione del richiedente che non abbia reso possibile l'accertamento del danno denunciato;
 - e) Danno afferente allevamento i cui capi di bestiame siano stati macellati prima del termine previsto per l'accertamento e comunque senza conservare i resti o le carcasse;
 - f) Danno alle colture o ad allevamenti verificatosi su terreni dove venga altresì accertata la pratica d'interventi non compatibili con la caratterizzazione di area naturale protetta giusta quanto disposto dalla legge n. 394/1991, art. 11, comma 3. e art. 12, comma 2.;
 - g) Danno a colture, per le quali non è possibile effettuare l'accertamento di quanto denunciato per aver proceduto al raccolto o alla sostituzione prima della scadenza del termine stabilito per lo stesso accertamento;
 - h) Danno su colture o allevamenti di cui il soggetto istante non risulti avere il legittimo titolo di proprietà o di possesso;
 - i) Danno provocato da fauna domestica inselvatichita.

Art. 17 “Misure di prevenzione”

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Direttore dell'Ente Parco, con proprio provvedimento, stabilisce misure adeguate di prevenzione atte ad eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente, con propria Deliberazione, può stabilire criteri per la concessione di contributi alla realizzazione delle misure di prevenzione definite dal provvedimento di cui al precedente comma.
3. L'osservanza delle misure di prevenzione adottate ai sensi del presente articolo è prescritta a pena di rigetto dell'istanza di indennizzo.

Art. 18 “Norme transitorie e finali”

1. I danni accertati a seguito di denunce di danno e di richieste d'indennizzo in epoca antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono indennizzati con provvedimento del Direttore dell'Ente Parco secondo principi equitativi e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Ente predispone ed attua, in collaborazione con le strutture regionali e provinciali competenti, con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ovvero con competenti Istituti Universitari e di ricerca, un programma di censimento delle specie di fauna selvatica maggiormente responsabili dei danni a colture e ad allevamenti. Il programma può essere finalizzato anche alla cattura ovvero al prelievo selettivo di capi delle suddette specie sulla base di un accertato squilibrio ecologico causato da soprannumero, in conformità all'art. 11, comma 4., della legge n. 394/1991.

Art. 19 “Pubblicità”

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.
2. Copia dello stesso è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente Parco ed è trasmesso al Corpo Forestale dello Stato-C.T.A. del Parco, alle Amministrazioni comunali ed alle Comunità Montane per l'affissione nei propri Albi Pretori, alle Associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori.

